



SETTORE

DICHIARAZIONI

LE NOVITÀ DEL MOD. 730/2017

RIFERIMENTI

- Artt. 5 e 7-quater, DL n. 193/2016
- Provvedimenti Agenzia Entrate 16.1.2017 e 1.3.2017
- Istruzioni mod. 730/2017

IN SINTESI

Con la presente Informativa si illustrano le principali novità del mod. 730/2017 tra le quali si evidenzia:

- il venir meno dell'ulteriore rivalutazione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola;
- i diversi criteri (rispetto al 2015) per individuare i terreni agricoli esenti IMU;
- l'assoggettamento ad IMU (50%) degli immobili in comodato a genitori / figli per i quali, quindi, opera l'alternatività IMU / IRPEF;
- le nuove detrazioni previste per i leasing relativi all'abitazione principale, per le spese di arredo dell'abitazione delle giovani coppie e per l'IVA pagata per l'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A / B;
- le modifiche apportate ai limiti di detraibilità delle spese scolastiche e delle assicurazioni volte alla tutela di disabili;
- la gestione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa "a favore" presentata oltre l'anno successivo.


Si segnala, infine, il differimento a regime del termine di presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate da parte di CAF / professionisti al 23.7 (24.7.2017) se entro il 7.7 è stato inviato almeno l'80% delle dichiarazioni.

SERVIZI COLLEGATI



Con il Provvedimento 16.1.2017, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (successivamente modificato dal Provvedimento 1.3.2017) è stato approvato il mod. 730/2017 con le relative istruzioni. Prima di evidenziare le principali modifiche riguardanti ciascun quadro della dichiarazione si rammenta che:

- con l'art. 7-quater, commi 46 e 47, DL n. 193/2016 il Legislatore ha **disposto, a regime**, il "differimento" dal **7.7 al 23.7 del termine** entro il quale:
 - **CAF / professionisti abilitati** sono tenuti a consegnare al contribuente ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il mod. 730 (corredato dal mod. 730-3 e dal mod. 730-4) **a condizione che entro il 7.7 risulti già inviato almeno l'80%** delle dichiarazioni;
 - **il contribuente può presentare "direttamente" il proprio 730 precompilato;**



(*) il 23.7.2017 cade di domenica.

- con l'art. 5 del citato Decreto è stato modificato l'art. 2, comma 8, DPR n. 322/98 ai sensi del quale, ora, **le dichiarazioni integrative sia "a favore" che "a sfavore"** possono essere presentate **entro il termine di accertamento**.

FRONTESPIZIO

Nel Frontespizio si evidenzia l'inserimento della **nuova casella "Fusione Comuni"** nel rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2017", riservata al contribuente residente in un **Comune istituito tramite fusione**, per il quale sono state **deliberate aliquote di addizionale comunale IRPEF differenti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti**.

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI <input type="checkbox"/>

In particolare va indicato il **codice identificativo** desumibile dalla **nuova tabella "Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate"** presente nell'Appendice delle istruzioni.

Si evidenzia inoltre che il "consueto" quadro **"Firma della dichiarazione"** è stato spostato nel **Frontespizio** (non è quindi più presente in calce al modello).

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO								Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante		
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE				MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO	<input type="checkbox"/>	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.					
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE				
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE										
N. modelli compilati	<input type="checkbox"/>		Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate				<input type="checkbox"/>			
Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione						FIRMA DEL CONTRIBUENTE				

RIPRODUZIONE VIETATA

QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Ferma restando la struttura del quadro, si rammenta che, in applicazione dell'art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012 (oggetto di ripetute modifiche), a decorrere **dal 2016, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni** nella misura del **30%** trova applicazione **soltanto per la generalità dei soggetti**.

Dal 2016, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola si applica **soltanto la rivalutazione dell'80% - 70%** prevista dalla Legge n. 662/96. In merito le istruzioni al mod. 730/2017 specificano infatti che:

“l'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata)”.

Le istruzioni rammentano altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, Legge n. 441/98, la **rivalutazione “ordinaria” dell'80% - 70% non è applicabile** ai terreni **concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovani imprenditori** (che non hanno compiuto 40 anni) con la qualifica di coltivatore diretto / IAP o che acquisiscono detta qualifica entro 2 anni dalla stipula del contratto di affitto.

TERRENI ESENTI IMU

Confermando che:

- per i terreni **non affittati** opera l'**alternatività IMU / IRPEF** del reddito dominicale, fermo restando l'assoggettamento ad IRPEF del reddito agrario;
- i **terreni affittati** sono imponibili **sia IRPEF che IMU**, fermo restando il riconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie;

le istruzioni rammentano che:

- come disposto dall'art. 1, comma 12, Finanziaria 2016, l'**alternatività IMU / IRPEF** opera **anche con riferimento all'IMIS e all'IMI** istituite, rispettivamente, dalla Provincia di Trento e di Bolzano;
- **per il 2016**, ai sensi dell'art. 1, comma 13, Finanziaria 2016 sono **esenti IMU i terreni agricoli**:
 - ricadenti in **aree montane o di collina delimitate**, di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92 sulla base dei **criteri** individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;
 - **posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
 - ad **immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva** indivisibile e inusucapibile (a prescindere dall'ubicazione);
 - ubicati nei **Comuni delle isole minori** di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001 indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.

In tali casi va barrata la **casella 9 “IMU non dovuta”** e quindi il terreno va “ordinariamente” assoggettato ad IRPEF.

AGROENERGIE

Come noto, costituiscono **attività agricole connesse** ai sensi dell'art. 2135, comma 3, C.c. e si considerano pertanto **produttive di reddito agrario** la produzione e la cessione:

- di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti **prevalentemente** dal fondo;
- di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti **prevalentemente** dal fondo.

L'art. 1, comma 910, Finanziaria 2016, modificando l'art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005 **ha introdotto a regime** quanto previsto dall'art. 22, comma 1-bis, DL n. 66/2014, ai sensi del quale la produzione / cessione di:

- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:
 - **agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;**
 - **fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui;**
- carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo; costituiscono **attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario**. Il relativo reddito va quindi indicato nel **quadro A**.

Al **superamento delle soglie** relative alla produzione di energia elettrica / calorica da fonti rinnovabili, **il reddito va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25%** ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, *“relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”*, e va dichiarato nel quadro RD del mod. REDDITI PF (Informativa SEAC [26.7.2016, n. 225](#)).

QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

A livello generale, le istruzioni rammentano che:

- per i fabbricati **non affittati** (compresi quelli in comodato) opera l'**alternatività IMU / IRPEF**;
- i fabbricati **affittati** sono imponibili **sia IRPEF che IMU**, fermo restando il riconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie;
- come disposto dalla Finanziaria 2016, l'**alternatività IMU / IRPEF** opera **anche con riferimento all’IMIS e all’IMI** istituite, rispettivamente, dalla Provincia di Trento e di Bolzano.

SOSPENSIONE PROCEDURE DI SFRATTO

L’art. 8, comma 10-bis, DL n. 192/2014 ha **differito al 29.6.2015 i termini** previsti per l'**esecuzione delle procedure di sfratto** a favore delle categorie sociali di cui all’art. 1, comma 1, Legge n. 9/2007, e la conseguente *“agevolazione”* per i proprietari degli immobili interessati da dette procedure, in base alla quale il relativo **reddito non concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF** per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell’esecuzione.

Tale agevolazione **non è stata prorogata** e quindi **non può essere applicata per il 2016**. Conseguentemente, il reddito derivante da detti immobili concorre ordinariamente alla formazione della base imponibile IRPEF ed è stato **eliminato il corrispondente codice “6”** da indicare a colonna 7 *“Casi particolari”*.

FABBRICATI UBICATI NELLE ZONE DEL SISMA DEL 24.8.2016

Per gli immobili **ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24.8.2016**, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 28.2.2017, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, l’art. 48, comma 16, DL n. 189/2016 ha disposto:

- **la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile IRPEF**, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2017;
- **l’esenzione da IMU / TASI**, dalla rata scaduta il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020.

Al ricorrere di tale situazione, per il periodo di esenzione, a **colonna 7 “Casi particolari”** dei righi da B1 a B7 va utilizzato il **codice “1”**.

UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A GENITORI / FIGLI

Come noto, in base all’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016, che ha modificato l’art. 13, commi 2 e 3, DL n. 201/2011, **dal 2016, ai fini IMU, le unità immobiliari concesse in comodato a figli / genitori non possono più essere assimilate all’abitazione principale** dal Comune e fruiscono dell’**agevolazione IMU** consistente nella **riduzione del 50% della base imponibile** (Informativa SEAC [5.2.2016, n. 41](#) e [22.2.2016, n. 57](#)).

Per tali immobili, quindi, a colonna 12 *“Casi particolari IMU”* **non** va indicato il **codice “1”**, da utilizzare per i casi di **esenzione totale dall’IMU**.

DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Per la compilazione della **Sezione II** del quadro B, riservata all'esposizione dei "Dati relativi ai contratti di locazione", si segnala il ripristino dei **codici identificativi dei contratti di locazione registrati telematicamente**, da indicare a **colonna 4** dei righe da B11 a B13:

- "3P" per le registrazioni telematiche tramite SIRIA o IRIS;
- "3T" per le registrazioni telematiche tramite altri canali (Locazioni web, Contratti online, mod. RLI).

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE									
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SERIE		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione della domanda ICVMU	Stato di emergenza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B11									
B12									
B13									

Come lo scorso anno, anche per il 2016 la Sezione II va compilata indicando, **alternativamente**, il **codice identificativo del contratto** ovvero i **dati relativi alla registrazione**. In merito le istruzioni specificano infatti che:

- le **colonne da 3 a 6** "Estremi di registrazione del contratto" vanno **compilate solo se** il contratto di locazione è stato **registrato presso l'Ufficio** e nel modello restituito dallo stesso **non è riportato il codice identificativo del contratto**;
- se vengono compilate le colonne da 3 a 6 non deve essere compilata la colonna 7 "Codice identificativo del contratto".

QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Le modifiche apportate al quadro C derivano dal "recepimento" delle disposizioni applicabili nel 2016 riguardanti:

- la tassazione agevolata dei premi di risultato "riproposta" dalla Finanziaria 2016;
- il regime di favore riservato ai lavoratori impatriati di cui al D.Lgs. n. 147/2015.

In particolare, nel quadro C si segnala:

- l'**introduzione del nuovo rigo C4 "Somme per premi di risultato"** nel quale vanno esposte le somme erogate dal sostituto d'imposta a titolo di premio di produttività / partecipazione agli utili dell'impresa (così come risultanti dai campi da 571 a 584 della CU 2017), in base alla **tassazione (ordinaria / imposta sostitutiva del 10%) operata dal sostituto d'imposta**.

Somme per premi di risultato							
C4	1 Tipologia limite	2 Somme tassazione ordinaria	3 Somme imposta sostitutiva	4 Ritenute imposta sostitutiva	5 Benefit	6 Tassazione ordinaria	7 Tassazione sostitutiva
		,00	,00	,00	,00		

Si tratta in particolare dei premi di produttività / partecipazione agli utili dell'impresa che, nel limite massimo di € 2.000 / 2.500 e al sussistere di un contratto collettivo aziendale / territoriale, possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 10% dai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000 (Informativa SEAC [1.8.2016, n. 231](#)). In sede di compilazione del mod. 730/2017 il contribuente può **confermare / modificare la tassazione applicata dal datore di lavoro** a dette somme;

- la "prosecuzione" del regime di favore previsto per i lavoratori dipendenti e per i docenti / ricercatori rientrati dall'estero ("riduzione" del reddito imponibile, per i primi al 20% se donne e al 30% se uomini, per i secondi al 10%), e l'**introduzione della nuova fattispecie** riservata ai **lavoratori impatriati** il cui reddito è ridotto al 70%.

Per poter gestire tale ultima fattispecie, nei casi in cui l'agevolazione non è stata riconosciuta dal datore di lavoro, è istituito il **nuovo codice "4"** da indicare nella **casella "Casi particolari"**.

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
C1	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/Determinato	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2017)	C2	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/Determinato	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2017)	C3	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/Determinato	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2017)
			,00				,00				,00

RIPRODUZIONE VIETATA

Si tratta, in particolare, della riduzione del reddito imponibile nella misura del 30% disposto dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 a favore dei **lavoratori con residenza all'estero da almeno 5 anni** che, a decorrere dal 2016, hanno **trasferito la residenza in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione**.

QUADRO D – ALTRI REDDITI

Come noto, per gli immobili detenuti all'estero trova applicazione l'effetto sostitutivo IVIE / IRPEF. In merito preme evidenziare che l'art. 1, comma 16, Finanziaria 2016 ha previsto, dal 2016, l'esenzione IVIE per gli immobili posseduti all'estero che costituiscono **abitazione principale** (comprese le relative pertinenze) **ovvero la casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di un provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento / cessazione del matrimonio. Tale esenzione **non trova applicazione** qualora l'immobile in Italia risulterebbe "di lusso". Da ciò consegue che, se l'immobile è adibito ad abitazione principale e in Italia:

- sarebbe considerato "non di lusso", lo stesso va indicato a rigo D4 con il codice "5" e concorre al reddito imponibile IRPEF (fruisce dell'esenzione IVIE);
- sarebbe considerato "di lusso", lo stesso va indicato a rigo D4 con il codice "8" e non concorre al reddito imponibile IRPEF, in quanto da assoggettare ad IVIE.

QUADRO E – ONERI E SPESE

SEZIONE I – SPESE DETRAIBILI

Per quanto riguarda le spese detraibili nella misura del 19% - 26% da indicare nella Sezione I si evidenzia che:

- il numero di righe "generiche" nei quali indicare con il corrispondente codice le spese detraibili per le quali non è presente uno specifico rigo è stato ridotto a 3 (da E8 a E10);
- è presente il **nuovo rigo E14** riservato all'indicazione delle **"Spese per canoni di leasing da adibire ad abitazione principale"**.

E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing		Numero anno	Importo canone di leasing		Prezzo di riscatto	
		1	2		3	4	5	
						,00		,00

In particolare, si rammenta che ai sensi delle lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell'art. 15, TUIR, introdotte dalla Finanziaria 2016, a decorrere dal 2016 è riconosciuta una detrazione del 19% **dei canoni e del prezzo di riscatto** corrisposti in relazione ai contratti di leasing aventi ad oggetto immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna (Informativa SEAC [17.2.2016, n. 53](#));

- il limite detraibile relativo alle **spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione, da indicare nei righe generiche da E8 a E10 con **codice "12"**, per il 2016 è stato **elevato a € 564** (anziché € 400) per alunno / studente;
- con il Decreto n. 993/2016, pubblicato sulla G.U. 7.3.2017, n. 55, il MIUR ha individuato l'**importo massimo** sul quale è possibile calcolare la detrazione spettante in caso di frequenza di un'Università non statale / all'estero, **in base all'area disciplinare e alla sede** del corso di studi, confermando quanto previsto dal precedente DM n. 288/2016;
- con riferimento ai **premi di assicurazione** detraibili da indicare nei righe generiche da E8 a E10:
 - è presente il **nuovo codice "38"** per i premi di assicurazione rischio morte stipulato al fine di **tutelare persone con disabilità grave**. Per tali premi, l'art. 15, comma 1, lett. f), TUIR prevede il **maggior limite di € 750**, anziché € 530 (Informativa SEAC [12.7.2016, n. 211](#));
 - per i premi di assicurazione per il rischio di **non autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana** va utilizzato il **nuovo codice "39"** (anziché "37").

SEZIONE II – SPESE DEDUCIBILI

La Sezione II non ha subito modifiche strutturali mentre ai fini della compilazione si evidenzia che:

- a rigo E24 **“Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose”**, a decorrere dal 2016, è possibile indicare (dedurre) anche le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) destinate alle finalità istituzionali dello stesso e alle attività indicate dall'art. 12, comma 1, lett. a), Legge n. 130/2016, nel limite di € 1.032,91;
- a rigo E26 **“Altri oneri deducibili”** è istituito:
 - il nuovo codice **“12”** per consentire la deduzione delle **erogazioni liberali / donazioni / altri atti a titolo gratuito effettuati a favore di trust o fondi speciali** composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Tali liberalità possono essere **dedotte nel limite del 20% del reddito e, comunque, nella misura massima di € 100.000** (Informativa SEAC [12.7.2016, n. 211](#));
 - il nuovo codice **“13”** con il quale i pensionati possono indicare i **contributi versati direttamente, anche per familiari non a carico, a Casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente finalità assistenziali**. L'importo massimo ammesso è pari a € 3.615 e nella verifica del limite si deve tenere conto anche dell'importo indicato a rigo E26 con il codice **“6”**, ossia dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN.
Preme evidenziare che con la Risoluzione 2.8.2016, n. 65/E l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la deducibilità dei contributi in esame **anche** qualora gli stessi siano **versati per familiari non a carico se** effettuati a **Casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente finalità assistenziali** ovvero ad un **Fondo Sanitario Integrativo “assimilabile” ad un Ente / Cassa avente esclusivamente fini assistenziali** di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR;
 - il nuovo codice **“21”** per gli **“altri oneri deducibili”** per i quali, in passato veniva utilizzato il codice **“11”**.

SEZIONE III A – SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La struttura della Sezione III A ha subito modifiche sia strutturali che di compilazione a seguito del fatto che è terminato il lasso temporale entro il quale è stato possibile fruire:

- della detrazione nella misura del 41%.
È quindi stato eliminato il corrispondente codice **“1”** da indicare a colonna 2 (la decima rata di dette spese è stata fruita nel 2015);
- della detrazione per le spese relative ad interventi di manutenzione per la salvaguardia delle aree boschive. È quindi stato eliminato il corrispondente codice **“3”** da riportare a colonna 4;
- della rateazione in 5 rate / rideterminazione delle rate, che ha permesso di **“recuperare”** la detrazione in 5 anziché 10 anni. Sono quindi state eliminate le colonne **“anno”**, **“rideterminazione rate”** e **“numero rata – 5”** (tali scelte sono state possibili fino al 2011 e quindi l'ultima rata è stata fruita nel 2015).

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)									
	ANNO	2012 (2013-2016 antisismico)	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile	
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							,00		
E42							,00		

SEZIONE III B – DATI CATASTALI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

A rigo E53 **“Altri dati”** della Sezione III B è presente la **nuova colonna 7 “Codice identificativo del contratto”** riferibile ai casi in cui i **lavori di recupero edilizio sono stati effettuati dal conduttore / comodatario**. Tale dato è reperibile nel modello di richiesta di registrazione del contratto restituita al contribuente, per i contratti registrati presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero nella ricevuta di registrazione, per i contratti registrati telematicamente.

E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO	
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA		NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Analogamente a quanto previsto nel quadro B, la compilazione della colonna “Codice identificativo del contratto” è **alternativa** alla compilazione delle colonne da 3 a 6 “Estremi registrazione contratto”.

SEZIONE III C – SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Considerato che la detrazione spettante per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è stata riconosciuta **anche per il 2016, con le stesse modalità e condizioni previste per il 2015**, la parte della Sezione III C riservata a tali spese presenta la medesima struttura e compilazione dello scorso anno (Informativa SEAC [18.1.2016, n. 16](#)). Le modifiche della Sezione III C derivano dalle **nuove detrazioni** spettanti per:

- le **spese di arredo sostenute da “giovani coppie”** di cui all’art. 1, comma 75, Finanziaria 2016, per le quali è presente il **nuovo rigo E58**.

E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		NUMERO RATA	3	SPESA ARREDO IMMOBILE	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		2	IMPORTO IVA PAGATA
		1	2									
						,00						,00

Si rammenta che l’agevolazione prevede il riconoscimento, alle coppie in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, della **detrazione del 50%** delle **spese sostenute, nel limite di € 16.000**, per l’acquisto di mobili destinati all’**arredo dell’abitazione principale acquistata nel 2015 / 2016**, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (Informativa SEAC [4.4.2016, n. 104](#));

- l’**IVA pagata per l’acquisto di un’abitazione di classe energetica A / B** di cui all’art. 1, comma 56, Finanziaria 2016, per la quale è presente il **nuovo rigo E59**.

E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		NUMERO RATA	3	SPESA ARREDO IMMOBILE	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		2	IMPORTO IVA PAGATA
		1	2									
						,00						,00

In particolare si rammenta che l’agevolazione consiste nella **detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto nel 2016 dall’impresa costruttrice** di un’unità immobiliare **residenziale, di classe energetica A / B** (Informative SEAC [26.1.2016, n. 27](#) e [17.6.2016, n. 188](#)).

SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Ferma restando la struttura del quadro, va evidenziata l’introduzione del **nuovo codice “7”**, da indicare a colonna 1 di rigo E61 – E62, per poter fruire della detrazione del **65%** delle spese sostenute per **l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali, per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative**.

Con riferimento alle spese di **recupero edilizio e riqualificazione energetica** preme inoltre rammentare che l’Agenzia delle Entrate:

- con la Circolare 18.11.2016, n. 43/E ha ammesso la possibilità di fruire delle detrazioni del 50% - 65% anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con un **bonifico “ordinario”** (e quindi senza la ritenuta operata dalla banca / posta), **a condizione che** il beneficiario dello stesso **rilasci una dichiarazione sostitutiva** attestante le somme incassate e che le stesse hanno concorso alla formazione del proprio reddito (Informativa SEAC [23.11.2016, n. 332](#));
- con la Risoluzione 20.1.2017, n. 9/E ha ammesso la possibilità di fruire delle detrazioni del 50% - 65% previste per le spese di recupero edilizio / riqualificazione energetica, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con un **bonifico emesso e/o ricevuto da un Istituto di pagamento** di cui al D.Lgs. n. 11/2010 (Informativa SEAC [25.1.2017, n. 28](#)).

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Il quadro F è stato oggetto di molteplici modifiche. In particolare si segnala:

- l’indicazione a **rigo F1 dell’acconto dell’addizionale comunale 2016 in un unico campo** (in passato era necessario evidenziare separatamente l’acconto trattenuto dal sostituto d’imposta e quello versato con il mod. F24);

F1	Acconto IRPEF 2016	1		2	3	Acconto Addizionale Comunale 2016	4	Acconto cedolare secca 2016	5		6	7
		Prima rata	Seconda o unica rata						Prima rata	Seconda o unica rata		

- la compilazione di **rigo F1** in caso di presentazione nel 2016 di un **Mod. 730 senza sostituto ed errato versamento degli acconti**. In merito le istruzioni precisano che, qualora l'importo indicato nella Sezione "Liquidazione delle imposte del dichiarante" del Mod. 730-3 / 2016 (per effetto della compensazione interna al 730) non coincida con quanto esposto nella Sezione "Importi da versare Mod. F24" dello stesso prospetto, riservata a coloro che hanno presentato il Mod. 730/2016 senza sostituto, è necessario utilizzare come importo di riferimento quello indicato nella Sezione "Liquidazione delle imposte del dichiarante" del Mod. 730-3 / 2016, opportunamente aumentato / diminuito della differenza versata in eccesso / non versata;
- la **nuova colonna 1 di rigo F2** nella quale identificare il **tipo di ritenuta subita**.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

In particolare va indicato il codice:

- "1" per le ritenute relative ai **trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL**;
- "2" per le ritenute relative ai **contributi erogati dall'UNIRE agli allevatori**.

In presenza di **più tipologie di ritenute è necessario compilare più righe F2**.

Si evidenzia che le ritenute sui compensi per **attività sportive dilettantistiche** vanno indicate nelle **colonne 5 e 6**, mentre quelle sui compensi per **lavori socialmente utili** vanno indicate nelle **colonne 7 e 8**. Per tali ritenute, quindi, essendo previsti specifici campi, **non** va compilata la nuova colonna 1;

- la **suddivisione della Sezione III** nella:
 - **Sezione III A (rigo F3)** riservata alle **eccedenze risultanti della precedente dichiarazione**;

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE												
F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale all'IRPEF	9 di cui già compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale all'IRPEF	12 di cui già compensata in F24
	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00		,00	,00

- **Sezione III B (rigo F4)** riservata alle **eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative "a favore" presentate oltre l'anno successivo**. In tale rigo vanno quindi indicati gli importi a credito risultanti da una dichiarazione integrativa riguardante il 2014, 2013, 2012 o 2011;

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO									
F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
		,00	,00	,00		,00		,00	,00

- l'istituzione di **nuovi codici** da indicare a **colonna 1 di rigo F5** corrispondenti all'evento eccezionale a seguito del quale è stata applicata la sospensione delle ritenute / acconti. In particolare i codici utilizzabili sono i seguenti.

Codice	Evento eccezionale
1	contribuenti vittime di richieste estorsive
2 NEW	contribuenti che al 24.8.2016 avevano la residenza nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici
3	contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria dei migranti
4 NEW	contribuenti residenti nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria indicati nell'Allegato 2 del DL n. 189/2016
5 NEW	contribuenti che al 13 – 14.9.2015 avevano la residenza nel territorio dei comuni e delle frazioni delle province di Parma e Piacenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in detti giorni
6	contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

- l'inserimento a **rigo F5** della **nuova colonna 5** riservata all'indicazione dell'**imposta sostitutiva (10%) relativa ai premi di risultato sospesa** per eventi eccezionali.

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI							
1	2	3	4	5	6	7	
F5	Eventi eccez.	IRPEF	Add.le Regionale	Add.le Comunale	Imposta sostitutiva premi di risultato	Cedolare secca	Contributo solidarietà
		,00	,00	,00	,00	,00	,00

QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

Nel quadro G sono apportate modifiche / implementazioni che riguardano sia la struttura che la compilazione. In particolare si evidenzia:

- a **rigo G9**, riservato al c.d. “**Art bonus**”, la possibilità di fruire del credito d'imposta anche con riferimento a **nuove tipologie di erogazioni liberali**. In particolare si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 318, Finanziaria 2016 il credito d'imposta è riconosciuto a regime nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro destinate a:
 - interventi** di manutenzione, protezione e restauro di **beni culturali pubblici**, anche tramite soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di interventi;
 - sostegno di istituti e luoghi della cultura** di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art. 101, D.Lgs. n. 42/2004);
 - fondazioni lirico / sinfoniche e teatri di tradizione** (art. 1, comma 11, Finanziaria 2015);
 - realizzazione di **nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti**, di enti / istituzioni pubbliche senza fini di lucro, che svolgono esclusivamente **attività nello spettacolo**.

A seguito di quanto disposto dall'art. 17, DL n. 189/2016 il credito spetta anche per le erogazioni effettuate a decorrere dal **19.10.2016** a favore:

- del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso** presenti nei Comuni interessati dagli **eventi sismici del 2016 in Italia centrale**, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell'**Istituto superiore per la conservazione ed il restauro**;
- dell'**Opificio delle pietre dure**;
- dell'**Istituto centrale** per il restauro e la conservazione del **patrimonio archivistico e librario**;
- l'introduzione della **nuova Sezione VIII (rigo G10)** riservata alle **erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione** per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 145, Legge n. 107/2015, è possibile fruire del credito d'imposta pari al 65% delle somme erogate nel 2016 destinate alla **realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione di quelle esistenti e al miglioramento dell'occupabilità degli studenti**;

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA				SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8
G9	Spesa 2016	Residuo 2015	Rata credito 2015	Rata credito 2014	G10	Spesa 2016	
	,00	,00	,00	,00		,00	

In merito si rammenta che la spesa massima “agevolabile” è pari a € 100.000, il credito d'imposta spettante va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, se la quota annuale non è utilizzata, può essere riportata negli anni successivi;

- l'introduzione della **nuova Sezione X (rigo G12)** riservata all'indicazione del credito spettante (e del relativo utilizzo nel mod. F24) previsto per le spese sostenute per **l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme** ovvero per la **stipula di un contratto con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO				SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA			
1	2	3	4	5	6	7	8
G11	Credito spettante	Residuo precedente dichiarazione	di cui utilizzato in F24	G12	Credito spettante	di cui utilizzato in F24	
	,00	,00	,00		,00	,00	

In merito si rammenta che le modalità di richiesta (presentazione di un'apposita istanza telematica) e l'ammontare del credito in esame dovranno essere definite dall'Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL 2‰ – 8‰ DELL'IRPEF

Nella **Sezione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF"** è introdotta la possibilità di indicare come destinatario dell'8‰ l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakki (IBISG).

Non è più presente la **Sezione "Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF" a favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MOD. 730-3

Ai fini della liquidazione preme evidenziare che l'art. 1, comma 290, Finanziaria 2016 ha modificato l'art. 13, comma 3, TUIR prevedendo un **aumento, a decorrere dal 2016, delle detrazioni IRPEF spettanti sui redditi di pensione**, che risultano quindi essere le seguenti.

Reddito complessivo	Detrazione per redditi da pensione – soggetti di età inferiore a 75 anni
Fino a € 7.750	€ 1.783
Oltre € 7.750 fino a € 15.000	$1.255 + \frac{[528 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})]}{7.250}$
Oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1.255 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre € 55.000	---

Reddito complessivo	Detrazione per redditi da pensione – soggetti con almeno 75 anni
Fino a € 8.000	€ 1.880
Oltre € 8.000 fino a € 15.000	$1.297 + \frac{[583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})]}{7.000}$
Oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1.297 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre € 55.000	---

■